

SAN GIOVANNI DI FASSA: NUOVA VITTORIA DELLA LEGGE

Ci sono voluti due anni ma, ancora una volta, un Giudice di Pace condanna il Comune.

Con la sentenza del 29 gennaio 2026 il Giudice di Pace di Cavalese ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Marcello Viganò in opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Comune di San Giovanni di Fassa (TN) che contestava il divieto di campeggio.

Il Giudice di Pace ha annullato la sanzione e ha condannato il Comune di San Giovanni di Fassa al rimborso delle spese di lite: è la terza sentenza che accoglie ricorsi contro il Comune di San Giovanni di Fassa che, come in precedenza, viene condannato al pagamento delle spese di lite.

Una pronuncia che si inserisce nel solco dei precedenti del Tribunale di Ravenna, del Giudice di Pace di Borgo Valsugana e del Giudice di Pace di Cagliari che hanno visto vittoriosi altrettanti soci sostenuti dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.



Nell'agosto 2024 la signora C.D. sostava a San Giovanni di Fassa in Piazza de Fascia in uno stallo riservato alle autocaravan, previa collocazione temporanea di due cunei in ausilio delle ruote anteriori a causa della pendenza della strada. La Polizia locale contestava la violazione degli articoli 7 e 21 della L.P. n. 19/2012 configurando la condotta come campeggio.

Con il supporto dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** avverso il verbale venivano presentati scritti difensivi ai sensi della legge n. 689/81.

Il Comune respingeva gli scritti difensivi e adottava l'ordinanza-ingiunzione che con il supporto dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** veniva impugnata al Giudice di Pace di Cavalese.

Nel ricorso proposto dall'Avv. Marcello Viganò veniva rilevata l'insussistenza della violazione contestata stante il tenore letterale dello stesso articolo 7 della Legge Provinciale n. 19/2012 nonché l'articolo 185 del Codice della Strada, norma con cui la legge provinciale condivide la ratio, e in forza della quale assumevano rilevanza le direttive e circolari ministeriali in materia. Il Comune si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione. Le parti depositavano note difensive e documenti.

Il Giudice di Pace di Cavalese accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione.

Nella sentenza il giudice evidenzia che in applicazione del criterio di interpretazione sistematica della legge, l'articolo 7 della Legge Provinciale n. 19/2012 va necessariamente posto in relazione alla norma generale dettata dall'articolo 185 del Codice della Strada non potendo la prima contenere previsioni che si pongano in contrasto con la disciplina di carattere generale.

In particolare, non era sufficiente un singolo elemento - la sosta su cunei - per configurare la condotta di campeggio occorrendo anche ulteriori presupposti di fatto che nel caso di specie non erano presenti.

Il Giudice richiamava altresì la circolare del Ministero dell'interno del 2000 ai sensi della quale la semplice interposizione di cunei o pietre tra le ruote e il fondo stradale non era sufficiente, in assenza di altre circostanze, per integrare la condotta di campeggio.

Nonostante si stia formando un orientamento giurisprudenziale che richiede plurimi elementi per la configurazione del campeggio, l'interpretazione non è univoca e risente delle diverse definizioni normative che tentano di inquadrare la condotta.

La sentenza del Giudice di Pace di Cavalese è senz'altro accolta con favore ma ricordiamo sempre ai camperisti di evitare l'utilizzo di cunei su strada perché tale condotta è potenzialmente passibile di sanzione e un camperista da solo è difficile che possa sostenere gli oneri di un ricorso.

Infatti, occorre ricordare che **dal 1985 a OGGI** solo l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è intervenuta e interviene ma oggi, essendo all'inizio del 2026 le risorse sono minime perché dipendono dai rinnovi che non arrivano tempestivamente.

Pertanto, al momento NON possiamo intervenire su nuovi fronti perché l'attivare istanze, ricorsi, studi ha dei costi immediati che si protraggono per anni prima di arrivare a sentenze passate in giudicato oppure a normative.

Noi non siamo "esperti anonimi" che intervengono in Internet dedicando pochi minuti per inviare i loro pareri, i loro inviti alla lotta eccetera ma poi non rispondono economicamente delle azioni che chiedono agli altri di attivare oppure spariscono e cambiano nickname quando vedono smentiti i loro pareri.

Noi siamo, da 40 anni, i soli a intervenire nella realtà con concrete e costose azioni, conseguendo continui successi che hanno evitato il diffondersi delle limitazioni alla circolazione e sosta dirette alle sole autocaravan e hanno consentito agli associati di ricevere continue informazioni utili ad evitare loro amare sorprese: azioni verificabili che abbiamo raccolto in fascicoli, estraendo dalle riviste **inCAMPER** solo gli interventi per la creazione e difesa inerenti la circolazione e sosta delle autocaravan e scaricabili aprendo www.coordinentocamperisti.it e poi cliccando su **RACCOLTE**.

The image shows a screenshot of the website www.coordinentocamperisti.it. At the top, there is a banner celebrating the 40th anniversary (1985-2025) of the **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**. Below the banner, there are three main navigation buttons: **IBAN**, **BLOCCHI PERMANENTI DEL TRAFFICO**, and **COME PROGETTARE UN VIAGGIO**. A red arrow points to the **BLOCCHI PERMANENTI DEL TRAFFICO** button, which has a sub-menu including **DIVIETE AZIONI**, **LA DIFFERENZA DA DIVIETE E MULTA**, **AGGIORNAMENTI**, and **RACCOLTE**. The **RACCOLTE** sub-menu item is highlighted with a red arrow. The **IBAN** button lists various services like **SCONTE E PROMOZIONI**, **COME SCARICARE I REGALI 2026**, **COME VERSARE IL CONTRIBUTO SOCIALE**, **I DETTAGLI DEL TESSERAMENTO**, and **CHI SIAMO E PERCHÉ ASSOCIARSI**. The **COME PROGETTARE UN VIAGGIO** button lists **VIAGGI (in pubblicazione)**, **ESMOZIONI**, and **TECNOLOGIE PER TUTTI I GIORNI**.

Il contributo associativo è sempre simbolico: soli **35 euro per ricevere la tessera SOCIO GREEN valida fino al 31 dicembre 2026** e che corrisponde un terzo di un solo rifornimento di carburante che si consuma in un fine settimana mentre consente all'Associazione di essere in azione per almeno un anno. Non solo, è subito recuperato grazie agli sconti e agli omaggi che il socio riceve.

ANCHE UNO PUÒ FARE LA DIFFERENZA; ecco perché ti invitiamo a partecipare iniziando a diffondere questo documento via mail a chi conosci.